



GIOVANI SÌ



ALLEGATO A)

**REGIONE TOSCANA
SETTORE LAVORO**

**AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI
ALLE IMPRESE E/O AI DATORI DI LAVORO
NELLE AREE DI CRISI DELLA REGIONE TOSCANA
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
PER L'ANNO 2016 e 2017**

Indice generale

PREMESSA.....	1
Art. 1 FINALITÀ GENERALI.....	3
Art. 2 RISORSE FINANZIARIE.....	3
Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI.....	7
Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI.....	9
Art. 6 CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI.....	12
Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	13
Art. 8 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	15
Art. 9 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI.....	16
Art. 10 REQUISITI DI NON AMMISSIBILITÀ.....	17
Art. 11 ELENCHI DELLE IMPRESE/DATORI DI LAVORO AMMESSI ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI.....	18
Art. 12 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.....	19
Art. 13 CONTROLLI.....	20
Art. 14 REVOCA DELL'INCENTIVO.....	20
Art. 15 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE.....	22
Art. 16 INFORMAZIONI.....	23
Art. 17 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.....	24
Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	25

PREMESSA

La Regione Toscana adotta il presente AVVISO in coerenza con:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi dei programmi;
- il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- la Legge Regionale n. 35/2000 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese";
- la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 04/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di

incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, approvato con D.P.G.R. 4 febbraio 2004, n. 7/R e successive modifiche e integrazioni;

- la Delibera G.R. n. 117 del 23 febbraio 2016 “Prime disposizioni organizzative per l'applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”;
- la Legge Regionale 2 aprile 2009, n. 16 “Cittadinanza di genere” e successive modifiche;
- gli Indirizzi per l’assunzione di laureati da parte di Piccole e Medie Imprese di cui alla Delibera di G.R. n. 303/2008;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n.49 del 29/06/2011 ed in particolar modo il Progetto Integrato di sviluppo “Progetto Giovanisi”;
- il Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015 di cui alla L.R. 32/2002, approvato con Delibera del Consiglio regionale n.32 del 17 aprile 2012;
- della Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- la Decisione G.R. n. 17 del 09-12-2013 di approvazione del Bilancio di genere con cui la Regione Toscana potenzia le misure di incentivazione all’occupazione femminile attraverso gli incentivi alle assunzioni rivolti, in particolar modo, ad aumentare il tasso di occupazione femminile;
- la Delibera G.R. n. 178 del 08/03/2016 “Piano di Attività 2016 di Sviluppo Toscana Spa. Individuazione ambiti di intervento”;
- la Delibera G.R. n. 293 del 11/04/2016 “Modifiche e integrazioni al piano di attività 2016 di Sviluppo Toscana Spa approvato con DGR 178/2016 ”;
- la Delibera G.R. n. 367 del 27/04/2016 “Modifiche e integrazioni al piano di attività 2016 di Sviluppo Toscana Spa approvato con DGR 178/2016 ”;
- la Delibera G.R. n. 468 del 24/05/2016 “Modifiche e integrazioni al piano di attività 2016 di Sviluppo Toscana Spa approvato con DGR 178/2016 ”;
- la Delibera G.R. n. 615 del 27/06/2016 “Modifiche e integrazioni al piano di attività 2016 di Sviluppo Toscana Spa approvato con DGR 178/2016 ”;
- la Delibera G.R. n. 197 del 02 marzo 2015 Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020;

- la Delibera G.R. n. 124 del 01 marzo 2016 Regolamento (UE) 1304/2013 - Modifica del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020;
- la Delibera G.R. n. 199 del 02 marzo 2015 con la quale si prevede una riserva di risorse per le aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- la Delibera G.R. n. 469 del 24 maggio 2016 con la quale è stata individuata l'area del territorio dell'Amiata, quale area interessata a fenomeni di crisi socio-economica ed a favore della quale attivare interventi a favore del tessuto economico e produttivo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 27 giugno 2016 avente ad oggetto: “Approvazione incentivi alle assunzioni per l'anno 2016”;

Art. 1 FINALITÀ GENERALI

Il presente AVVISO mette a disposizione incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro con sede legale e/o unità operativa localizzata all'interno di una delle aree di crisi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 02 marzo 2015, alla Delibera di Giunta Regionale n. 469 del 24 maggio 2016 o all'interno di ulteriori aree di crisi che saranno successivamente individuate, per favorire l'occupazione e si configura quale strumento attuativo della D.G.R. n. 616 del 27 giugno 2016 “Approvazione incentivi alle assunzioni per l'anno 2016” e successive modifiche e integrazioni e per la misura Giovani laureati e dottori di ricerca rientra nell'ambito del progetto Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Si precisa che nel presente avviso l'eventuale uso di vocaboli al maschile risponde solamente a semplici esigenze di leggibilità del testo ed è riferito indistintamente ad entrambi i generi.

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE

Gli interventi previsti dal presente avviso, meglio definiti nel successivo Art. 5, sono finanziati, per un importo totale di euro 2.650.000,00, con risorse del POR Fondo Sociale Europeo 2014/2020 di cui:

- Euro 910.000,00 riferiti all'Attività A.1.1.1.A) "Incentivi all'assunzione e alla trasformazione dei contratti di lavoro verso forme stabili";
- Euro 971.000,00 riferiti all'Attività A 3.1.1.1.A) "Incentivi all'assunzione donne";
- Euro 769.000,00 riferiti all'Attività B 1.1.3.A) "Incentivi all'occupazione disabili";

Dopo tre mesi dalla decorrenza del presente **AVVISO**, il Settore Lavoro si riserva la possibilità di rivedere gli obiettivi, i target e gli importi dei contributi, in relazione al monitoraggio delle domande pervenute.

Le misure previste dal presente Avviso sono riservate esclusivamente:

per euro 2.250.000,00 alle aree di crisi individuate con D.G.R. n. 199 del 02 marzo 2015, con una riserva di risorse pari ad Euro 750.000,00 per ognuna delle n. 3 aree individuate nei seguenti territori regionali:

- Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo – Suvereto (polo siderurgico di Piombino) e Sassetta;
- Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;
- Comuni della Provincia di Massa-Carrara;

per euro 100.000,00 alla area del territorio dell'Amiata individuata con D.G.R. n. 469 del 24 maggio 2016 che è comprensiva dei Comuni delle Unioni dell'Amiata-Val d'Orcia e dei Comuni dell'Amiata Grossetana come di seguito elencati:

- Abbadia San Salvatore;
- Castiglion D'Orcia;
- Piancastagnaio;
- Radicofani;
- San Quirico D'Orcia;
- Arcidosso;
- Castel del Piano;
- Castell'Azzara;
- Cinigiano;
- Roccalbegna;
- Santa Fiora;
- Seggiano;
- Semproniano;

per euro 300.000,00 alle aree di crisi che saranno successivamente individuate con apposito atto della Regione Toscana, fermo rimanendo che nel caso in cui, le aree di crisi non dovessero essere successivamente individuate, l'importo riservato di euro 300.000,00 sarà utilizzato a copertura delle richieste di contributo a valere sulle aree individuate con DGR n. 199/2015 e DGR n. 469/2016, e ripartito sulla base delle eccedenze delle domande che perverranno.

Le attività del POR Fondo Sociale Europeo 2014/2020 sono suddivise per area in proporzione alle risorse destinate a ciascuna area.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di incentivo le imprese e/o i datori di lavoro privati che:

1. hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini dell'incentivo, localizzate unicamente nelle aree di crisi individuate con D.G.R. n. 199 del 02 marzo 2015, con D.G.R. n. 469 del 24 maggio 2016; pertanto il rapporto di lavoro dovrà essere instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana e precisamente nei seguenti territori regionali:

per le n. 3 aree di cui alla D.G.R. n. 199 del 02 marzo 2015:

- area dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo – Suvereto (polo siderurgico di Piombino) e Sassetta;
- area dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;
- area dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara;

per l'area del territorio dell'Amiata di cui alla D.G.R. n. 469 del 24 maggio 2016:

- Comune di Abbadia San Salvatore;
- Comune di Castiglion D'Orcia;
- Comune di Piancastagnaio;
- Comune di Radicofani;
- Comune di San Quirico D'Orcia;
- Comune di Arcidosso;
- Comune di Castel del Piano;
- Comune di Castell'Azzara;

- Comune di Cinigiano;
- Comune di Roccalbegna;
- Comune di Santa Fiora;
- Comune di Seggiano;
- Comune di Semproniano;

o nelle aree di crisi non complessa che saranno successivamente individuate con apposito atto della Regione Toscana;

2. sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento;
3. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “*de minimis*” (Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
4. sono in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
5. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
7. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
8. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
9. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini dell’incentivo (ai sensi dell’art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.i.);
10. non hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse alle causali della crisi o riorganizzazione aziendale di cui alla CIGS e CIGD, all'atto dell'assunzione salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

Possono presentare richiesta di incentivo per le assunzioni di giovani laureati e/o dottori di ricerca **soltanto le imprese** rientranti nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI), ai sensi della

normativa comunitaria in vigore - Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI

Il presente **AVVISO** mette a disposizione contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro, con sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata all'interno delle aree di crisi come sopra individuate, che assumono a partire dal 1 gennaio 2016 le sotto specificate tipologie di lavoratori:

- a) **donne disoccupate**, che hanno compiuto il 30° anno di età, assunte **a tempo indeterminato**.
Per la definizione e requisiti relativi allo di stato disoccupazione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i..
- b) **giovani laureati e/o laureati con dottorato di ricerca**, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999), assunti **a tempo indeterminato, e/o a tempo determinato** (con contratti di durata di almeno 12 mesi), con mansioni di elevata complessità tali da richiedere la qualificazione universitaria e con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento. Il parere circa la rispondenza del contratto e delle mansioni svolte dal laureato è demandato ad una Commissione costituita dalle Organizzazioni datoriali e Sindacali presenti in Tripartita. Le Parti datoriali che compongono la commissione suddetta sono quelle rappresentanti il settore cui afferisce l'impresa richiedente l'incentivo;
- c) **lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008** (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) assunti **a tempo indeterminato e/o determinato** (con contratti di durata di almeno 6 mesi), e che si trovino in stato di disoccupazione. Per la definizione e requisiti relativi allo di disoccupazione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i..
- d) **soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 5 anni** di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente assunti **a tempo indeterminato** e **soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 3 anni** di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico assunti **a tempo determinato**. La durata del contratto di lavoro a tempo determinato deve garantire la maturazione del diritto al trattamento pensionistico e comunque essere di durata pari al

tempo intercorrente tra la data di assunzione e quella di pensionamento. I soggetti prossimi alla pensione devono trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i., o in situazione di mobilità non indennizzata e comunque non percettori di ammortizzatori sociali;

- e) **persone con disabilità** assunte **a tempo indeterminato e/o determinato** (della durata di almeno 6 mesi) e che siano iscritte–negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999;
- f) **soggetti svantaggiati** e gli altri soggetti indicati all'art. 17 ter comma 8 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” assunti **a tempo indeterminato e/o determinato** (della durata di almeno 6 mesi):
 1. i soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali)¹;
 2. le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 3. i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
 4. i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 e all'articolo 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008;
 5. i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n.763 (Normativa organica per i profughi)".

¹ Secondo l'articolo 4 della L. 381/1991 come modificato dalla L.193/2000, si considerano persone svantaggiate: **gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno** ai sensi dell' articolo 21 della L.26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni.

Le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato sono equiparate a nuove assunzioni a tempo indeterminato per le sole tipologie di incentivo “assunzione giovani laureati e/o laureati con dottorato di ricerca”, “lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008”, “persone con disabilità” e “soggetti svantaggiati”.

I lavoratori destinatari degli interventi devono essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente **AVVISO** al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con l’impresa e/o il datore di lavoro.

Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Ai fini del presente Avviso, le tipologie e misura di incentivo sono le seguenti:

Per le donne disoccupate di cui alla lettera a) dell'art. 4:

- Euro 6.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time;
- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time.

Per i giovani laureati di cui alla lettera b) dell'art. 4:

- Euro 6.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time;
- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;
- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
- Euro 2.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi;

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nello stesso anno d'assunzione, l’impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- Euro 3.000,00 per ogni contratto di lavoro a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi trasformato a tempo indeterminato full-time;
- Euro 1.000,00 per ogni contratto di lavoro a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi trasformato a tempo indeterminato part-time;

- Euro 4.000,00 per ogni contratto di lavoro a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi trasformato a tempo indeterminato full-time.

Per i dottori di ricerca di cui alla lettera b) dell'art. 4:

- Euro 6.500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time;
- Euro 3.250,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time;
- Euro 3.250,00 per ogni assunzione a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
- Euro 2.200,00 per ogni assunzione a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi;

Nel caso in cui il contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nello stesso anno d'assunzione, l'impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- Euro 3.250,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;
- Euro 1.050,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
- Euro 4.300,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time.

Per i lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008 di cui alla lettera c) dell'art. 4:

- Euro 8.000,00 per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato full-time;
- Euro 4.000,00 per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato part-time;
- Euro 4.000,00 per ogni assunzione a tempo determinato full-time della durata minima di 6 mesi;
- Euro 2.000,00 per ogni assunzione a tempo determinato part-time della durata minima di 6 mesi;

Nel caso in cui il contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nello stesso anno d'assunzione, l'impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- Euro 4.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato full-time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;

- Euro 2.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
- Euro 6.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time.

Per i soggetti prossimi alla pensione di cui alla lettera d) dell'art. 4:

- Euro 3.000,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time di uomini che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 1.500,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time di uomini che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 3.600,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time di donne che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 1.800,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time di donne che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 3.000,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo determinato full-time di uomini che siano a meno di 3 anni dalla pensione, in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 1.500,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo determinato part-time di uomini che siano a meno di 3 anni dalla pensione, in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 3.600,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo determinato full-time di donne che siano a meno di 3 anni dalla pensione, in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 1.800,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo determinato part-time di donne che siano a meno di 3 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;

Per le persone con disabilità di cui alla lettera e) ed i soggetti svantaggiati di cui alla lettera f) dell'art. 4:

- Euro 10.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;
- Euro 5.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
- Euro 4.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato full-time della durata minima di 6 mesi;
- Euro 2.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato part-time della durata minima di 6 mesi.

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nello stesso anno d'assunzione, l'impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

- Euro 6.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato full-time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;
- Euro 3.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato part-time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
- Euro 8.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato part-time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time.

Nel caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato per lo stesso lavoratore, l'impresa e/o il datore di lavoro dovrà presentare on-line una nuova richiesta di incentivo, seguendo la procedura descritta nel successivo Art. 8.

L'incentivo per le assunzioni è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in regime di “de minimis”.

Art. 6 CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi descritti nel presente AVVISO possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello Nazionale, Regionale o di altre Amministrazioni pubbliche.

Gli incentivi descritti nel presente AVVISO, altresì, non sono tra loro cumulabili, al di fuori del caso di successiva ulteriore domanda di incentivo in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a termine.

In ogni caso deve essere rispettato l'art. 5.2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione a norma del quale: “gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.”

Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro per il quale l'impresa e/o il datore di lavoro richiede l'incentivo deve:

- a) essere instaurato a partire dal 01/01/2016 e comunque entro la validità dell'avviso e, per tutte le tipologie che prevedono la trasformazione del contratto da tempo determinato a termine a tempo indeterminato, la trasformazione deve essere effettuata nello stesso anno d'assunzione;
- b) riguardare un rapporto di lavoro instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana unicamente nelle aree di crisi come individuate nei seguenti territori regionali:

per le n. 3 aree di cui alla D.G.R. n. 199 del 02 marzo 2015:

- area dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo – Suvereto (polo siderurgico di Piombino) e Sassetta;
- area dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;
- area dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara;

per l'area del territorio dell'Amiata di cui alla D.G.R. n. 469 del 24 maggio 2016:

- Comune di Abbadia San Salvatore;
- Comune di Castiglion D'Orcia;
- Comune di Piancastagnaio;
- Comune di Radicofani;
- Comune di San Quirico D'Orcia;
- Comune di Arcidosso;
- Comune di Castel del Piano;

- Comune di Castell' Azzara;
- Comune di Cinigiano;
- Comune di Roccalbegna;
- Comune di Santa Fiora;
- Comune di Seggiano;
- Comune di Semproniano;

o nelle aree di crisi non complessa che saranno successivamente individuate con apposito atto della Regione Toscana;

- c) essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge o dalla contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle “Persone con disabilità”;
- d) rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- e) riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente non abbia già beneficiato di incentivi pubblici a sostegno dell'occupazione;
- f) riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente beneficia del mantenimento dell'incentivo occupazionale, laddove consentito, a valere su precedenti Avvisi della Regione Toscana in virtù della possibilità di sostituzione del lavoratore a seguito della cessazione anticipata del rapporto di lavoro incentivato;
- g) essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il numero di ore stabilite come full-time dal CCNL della categoria di riferimento, o part-time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento;
- h) non essere riferito ad un contratto di apprendistato;
- i) la nuova assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata (per la modalità di calcolo si rimanda all'art. 31 lett. f) del D.Lgs. 150/2015);
- j) riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti:
 - dalla stessa azienda, oppure
 - da parte dello stesso datore di lavoro che richiede il contributo, oppure

- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi; oppure
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di “impresa unica” così come definita dal Regolamento UE n. 1407/2013¹, ancorchè cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di incentivo;
- ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C..

Art. 8 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di incentivo dovranno essere presentate esclusivamente on-line a firma del legale rappresentante dell'impresa e/o datore di lavoro utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo: <https://sviluppo.toscana.it/bandi>.

L'impresa, e/o il datore di lavoro, può presentare un'unica istanza on-line se richiede il incentivo per più lavoratori sulla stessa tipologia.

L'impresa, e/o il datore di lavoro, deve presentare più istanze on-line se, invece, la richiesta di incentivo riguarda diverse tipologie.

8.1. RICHIESTA DELLE CHIAVI DI ACCESSO

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente AVVISO e sino alle ore 12:00 del 29 dicembre 2017, il legale rappresentante dell'impresa e/o il datore di lavoro (o il soggetto incaricato alla compilazione della domanda) dovrà richiedere a Sviluppo Toscana S.p.A. il rilascio delle “chiavi di accesso” al sistema informatico, all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi>.

8.2. RICHIESTA DELL'INCENTIVO E TERMINI

¹ Ai fini del regolamento UE 1407/2013 come esplicitato all'art. 2 co. 2, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sarà possibile presentare richiesta dell'incentivo all'assunzione sulle tipologie di cui all'Art. 4 e 5 del presente Avviso, dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente AVVISO e fino alle ore 17:00 del 29 dicembre 2017. La richiesta di incentivo, l'elenco degli allegati e l'attestazione/autocertificazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256.

8.3. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'impresa e/o il datore di lavoro, a conclusione della compilazione di ciascuna richiesta di incentivo, dovrà digitare nell'apposito campo il codice univoco e la data di emissione della marca, salvo che ricorra una ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente.

L'impresa e/o il datore di lavoro sono tenuti a stampare il frontespizio della richiesta, apporre la medesima marca da bollo annullata e custodire la documentazione per i cinque anni successivi nel corso dei quali gli Enti preposti possono effettuati specifici controlli.

Art. 9 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Con la richiesta di incentivo, il legale rappresentante dell'impresa e/o il datore di lavoro dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, l'esistenza delle condizioni di cui all'Art. 7, e l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

Alla richiesta è allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa e/o del datore di lavoro;
2. copia del documento d'identità in corso di validità del lavoratore;
3. dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro, attestante l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis del D.lgs 81/2008 oppure, per le sole imprese e/o datori di lavoro non tenuti all'adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, una dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa e/o del datore di lavoro resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro);

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo di studio conseguito a firma del laureato/dottore di ricerca (per le sole imprese che richiedono l'incentivo relativo ai giovani laureati/dottori di ricerca). Nel caso di titolo di studio estero, o di titolo di studio rilasciato da Università private, la predetta certificazione sostitutiva dovrà contenere anche la dichiarazione, da parte del laureato/dottore di ricerca, di aver ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, indicando anche l'Università che ha rilasciato tale attestazione;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del lavoratore prossimo alla pensione, relativa allo stato di disoccupazione ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 150/2015, non percettore di ammortizzatori sociali e relativa al numero di anni e/o mesi mancanti per maturare il diritto al trattamento pensionistico (per le sole imprese e/o datori di lavoro che richiedono l'incentivo per le assunzioni di lavoratori prossimi alla pensione);
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del lavoratore, attestante la condizione di persona svantaggiata ai sensi di quanto esplicitato alla lettera f. dell'Art. 4 (per le sole imprese e/o datori di lavoro che richiedono l'incentivo per le assunzioni di lavoratori appartenenti alla tipologia "soggetti svantaggiati").

Art. 10 REQUISITI DI NON AMMISSIBILITÀ

La richiesta di incentivo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori dei termini indicati al punto 8.2. dell'Art. 8 e/o con modalità diverse da quelle indicate nel medesimo articolo;
- non firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro: la firma digitale, esclusivamente del legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro, deve essere apposta sulla richiesta di incentivo, sull'elenco degli allegati e sulla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256;
- non trasmesso da parte dell'impresa e/o dal datore di lavoro, precedentemente al momento della richiesta di incentivo, il modello UNILAV relativo all'assunzione (o, per le tipologie che lo prevedono, alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo

indeterminato) del lavoratore oggetto della richiesta di incentivo al centro per l'impiego competente;

- presentata per l'assunzione dello stesso lavoratore su tipologie diverse;
- incompleta delle autocertificazioni e della documentazione indicata dall'Art. 9;

Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:

- la marca da bollo da apporre sul frontespizio cartaceo della richiesta inviata on-line;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'imposta di bollo;
- i documenti di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 del precedente Art. 9.

Art. 11 ELENCHI DELLE IMPRESE/DATORI DI LAVORO AMMESSI ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Le risorse disponibili stanziare sul presente **AVVISO** saranno erogate in base all'ordine di ricevimento delle richieste di incentivo fino ad esaurimento della disponibilità, distinte per attività del PAD e per ciascuna area di crisi (come individuate dalla D.G.R. n. 199/2015, dalla D.G.R. 469/2016 o che saranno successivamente individuate) e nel rispetto della riserva di risorse per ciascuna di esse.

Nel caso in cui, le ulteriori aree di crisi non dovessero essere successivamente individuate, l'importo ad esse riservato sarà utilizzato a copertura delle richieste di contributo a valere sulle aree individuate con DGR n. 199/2015 e DGR n. 469/2016, e ripartito sulla base delle eccedenze delle domande che perverranno.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie sui finanziamenti concessi, i suddetti fondi si rendono disponibili per le domande inserite utilmente in graduatoria ma non finanziate per insufficienza delle risorse.

Nel caso in cui venga accertato all'interno di una area, il non utilizzo di parte delle risorse relative ad una specifica attività del Piano Attuativo di Dettaglio della Regione Toscana relativo al POR FSE 2014/2020, le risorse di quella specifica attività saranno rese disponibili per le domande inserite utilmente in graduatoria ma non finanziate per insufficienza delle risorse su quella attività, relative alle altre aree.

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata da Sviluppo Toscana S.p.A. e consiste nella verifica dei requisiti richiesti all'impresa, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

Gli elenchi delle imprese e/o datori di lavoro ammessi e non ammessi all'incentivo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>) e sul sito della Regione Toscana, alla Sezione Imprese - Lavoro e Formazione - Incentivi per sostegno occupazione.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di incentivo è stata completata sulla piattaforma on-line e fino alla data di certificazione del decreto di approvazione degli elenchi delle imprese ammesse.

Qualora Sviluppo Toscana S.p.A. nel corso dell'istruttoria richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi dell'Art. 9 del presente AVVISO, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste. Le eventuali integrazioni richieste dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di incentivo.

L'erogazione dell'incentivo, successiva alla certificazione e pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) ed ai controlli effettuati da Sviluppo Toscana sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dalle imprese e/o dai datori di lavoro, avverrà sul conto bancario indicato nella richiesta di incentivo e in un'unica soluzione.

Art. 12 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

L'impresa, o il datore di lavoro, ammessi all'incentivo sono obbligati:

- a non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno **due anni e sei mesi** successivi l'assunzione;
- a non interrompere il rapporto di lavoro a termine e/o a tempo determinato **per il periodo minimo previsto per ciascuna tipologia di lavoratore** di cui all'Art. 5;
- a mantenere i requisiti richiesti dal presente avviso fino al termine previsto ai punti precedenti per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro attivato;
- a dare comunicazione a Sviluppo Toscana S.p.A. relativamente ad eventuali modifiche, di rilievo per il contributo concesso;

Art. 13 CONTROLLI

Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. possono in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente AVVISO e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dalle imprese e/o dai datori di lavoro.

Art. 14 REVOCA DELL'INCENTIVO

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall'Art. 12 e dall'Art. 5 del presente Avviso, si procederà alla revoca dell'incentivo con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione, secondo le modalità di seguito specificate:

PER TUTTE LE ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO:

E' prevista la **REVOCA TOTALE** con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa;
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo qualora l'evento si verifichi entro 12 mesi dall'assunzione del lavoratore.

E' prevista la **REVOCA PARZIALE** con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nella misura del 50% nei seguenti casi:

- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo qualora l'evento si verifichi in un periodo compreso tra i 12 mesi e i 2 anni e 6 mesi dall'assunzione del lavoratore.

PER TUTTE LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI LAVORATORE OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO è prevista:

- la REVOCA TOTALE con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa;
- la REVOCA PARZIALE con riferimento al contributo relativo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione, nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l'evento si verifica entro la durata minima prevista all'Art. 5 per ciascuna tipologia di lavoratore; in tal caso l'importo sarà ricalcolato riproporzionando il contributo sulla base dei mesi interi effettivamente lavorati.

Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), l'incentivo verrà conseguentemente riproporzionato (tenendo conto, per le assunzioni a tempo indeterminato, del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 2 anni e 6 mesi oppure, per le assunzioni a tempo determinato, del tempo rimanente alla conclusione del contratto).

Nel caso di revoca parziale con riproporzionamento di cui al comma precedente, il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività; a tal fine il mese durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

L'attivazione della procedura di revoca, totale o parziale, può derivare:

- a) dall'attività di controllo dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana , il quale può rilevare una irregolarità in merito al possesso e alla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso oppure la sussistenza di una o più condizioni che possano dar luogo alla revoca del contributo ai sensi della vigente normativa di riferimento;
- b) da una comunicazione da parte del soggetto beneficiario.

Sviluppo Toscana S.p.A. provvede, in nome e per conto della Regione Toscana e su indicazione del Dirigente responsabile dell'Avviso, a comunicare alle imprese e/o datori di lavoro interessati l'avvio del procedimento di revoca dell'incentivo concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte degli stessi.

Sviluppo Toscana riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati, informando tempestivamente delle proprie conclusioni istruttorie il Dirigente responsabile dell'Avviso che ne definisce l'esito finale.

La revoca totale o parziale dell'incentivo è disposta con decreto dirigenziale adottato dal Dirigente del Settore Lavoro che provvede a dare comunicazione dello stesso al soggetto beneficiario ed a Sviluppo Toscana.

Laddove dal provvedimento di revoca dell'incentivo derivi anche la necessità di procedere al recupero, totale o parziale, del contributo già eventualmente erogato al soggetto beneficiario, il soggetto beneficiario dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli **interessi legali che saranno così calcolati:**

- a) nel caso in cui l'impresa e/o il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione a Sviluppo Toscana S.p.A., all'indirizzo **controllioccupazione@pec.sviluppo.toscana.it**, relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro, dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data della predetta comunicazione da parte dell'impresa;
- b) nei restanti casi, dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data di recupero dello stesso

La richiesta di restituzione degli importi già erogati, maggiorati di interessi calcolati come sopra indicato, è formulata dalla Regione Toscana contestualmente alla notifica del provvedimento di revoca. Il soggetto beneficiario dovrà restituire quanto dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, effettuando il pagamento a favore dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.. Qualora Sviluppo Toscana S.p.A. rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato dalla Regione Toscana, informerà tempestivamente il Dirigente responsabile dell'Avviso, il quale attiverà la procedura di recupero coattivo nei confronti del soggetto beneficiario attraverso gli uffici regionali competenti; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Non si procederà alla revoca dell'incentivo nei casi in cui l'impresa e/o il datore di lavoro siano interessati da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

Art. 15 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE

(con esclusivo riferimento alle assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato)

Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore oggetto dell'incentivo richiesto, è possibile procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di incentivo entro e non oltre 5 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. La sostituzione del lavoratore dovrà avvenire previa comunicazione a Sviluppo Toscana S.p.A., che l'impresa e/o il datore di lavoro dovrà inviare almeno entro il giorno stesso dell'assunzione.

La mancata comunicazione dell'impresa e/o datore di lavoro a Sviluppo Toscana S.p.A. comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore con conseguente revoca dell'incentivo secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione con altro lavoratore. Se accettata la sostituzione in questione, non si procederà alla revoca dell'incentivo.

Art. 16 INFORMAZIONI

Il presente Avviso è consultabile sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it alla pagina *Imprese, Lavoro e Formazione, Incentivi per sostegno occupazione*, sul sito di Giovani www.giovanisi.it e sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. www.sviluppo.toscana.it.

Per richiedere assistenza sull'Avviso pubblico nonché per informazioni e supporto alla compilazione delle richieste di incentivo, è necessario rivolgersi a Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenzaoccupazione@sviluppo.toscana.it

Per le problematiche tecniche relative all'accesso al sistema informatico, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: supportooccupazione@sviluppo.toscana.it

Per informazioni relative alle fasi di controllo o a procedimenti di revoca, è possibile rivolgersi a Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: controlli-fse@sviluppo.toscana.it

Per informazioni relative alla fase di pagamento, è possibile rivolgersi a Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: erogazioni-fse@sviluppo.toscana.it

Per tutte le altre informazioni e comunicazioni:

Sviluppo Toscana S.p.A.

Via Cavour 39 – 50129 - Firenze

Giovanisì: info@giovanisi.it; numero verde - 800098719 (lun-ven, ore 9.30-16)

Posta certificata per comunicazioni formali fino alla fase di ammissione:

occupazione@pec.sviluppo.toscana.it

Posta certificata per comunicazioni formali successivi alla fase di ammissione: controlli-

fse@pec.sviluppo.toscana.it

Assistenza telefonica per la presentazione delle domande:

Tel. 055 / 0935416 - dalle 9.30 alle 13.00 nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì

Responsabile di Sviluppo Toscana U.O Gestione POR: dott.ssa Francesca Lorenzini

Responsabile di Sviluppo Toscana U.O Controlli I livello e ex post POR: dott. Fabio Cherchi

Responsabile di Sviluppo Toscana U.O Controlli Pagamenti POR: dott. Giuseppe Strafforello

Art. 17 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali, sarà effettuato per le finalità previste dal presente avviso e per eventuali elaborazioni statistiche. La raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente avviso e l'eventuale successiva assegnazione dell'incentivo.

I dati (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) saranno diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana e sul sito internet della stessa, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative (art. 5 bis L.R. n. 23 del 23/04/2007); potranno inoltre essere oggetto di comunicazione verso altri soggetti, qualora previsto da obblighi di legge.

I titolari del trattamento sono la Regione Toscana/Giunta Regionale e Sviluppo Toscana S.p.A. Organismo Intermedio della Regione Toscana preposto al trattamento di dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Lavoro.

Incaricati dei trattamenti sono i dipendenti del Settore Lavoro individuati per lo svolgimento delle attività sopradescritte, e gli operatori di Sviluppo Toscana S.p.A. assegnati all'attività di istruttoria, gestione, controllo e pagamento relativamente al presente Avviso.

Si può chiedere in qualunque momento la verifica, la rettifica la cancellazione dei propri dati ai sensi degli artt.7 e 8 del Codice Privacy, a Sviluppo Toscana S.p.A., organismo preposto al

trattamento di dati personali, rivolgendo la richiesta al Responsabile di Sviluppo Toscana U.O Gestione POR dott.ssa Francesca Lorenzini utilizzando i riferimenti di Sviluppo Toscana S.p.A. indicati all'Art.16.

Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.

Allegati:

1) Normativa Comunitaria in materia di “De Minimis”

Allegato n. 1 all'Avviso

NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA "DE MINIMIS"

L'incentivo del presente avviso è soggetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato "de minimis" stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Reg. (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" (ai sensi dell'art.2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e secondo la definizione di "impresa unica" data di seguito) non può nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d'interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti "de minimis".

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (decreto di impegno), indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti "de minimis" all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio finanziario della società in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto ricada nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui la concessione del presente incentivo comporti il superamento della soglia “de minimis” il contributo sarà concesso fino al raggiungimento della soglia stessa.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del “de minimis”, i contributi “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Nel caso in cui tra l’impresa che richiede l’aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell’articolo 2359 del Codice Civile o parasociale del tipo c.d. dei “sindacati di voto”, di cui alla lettera a) dall’articolo 2341 bis del Codice Civile o all’art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, tali imprese devono essere considerate come “impresa unica”. Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell’aiuto de minimis è “l’impresa unica” e non la singola impresa che chiede l’aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell’“impresa unica” e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del “de minimis” e la sua creazione derivi da un’acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti “de minimis” - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatari nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de

de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l’impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell’aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L'Amministrazione si riserva di effettuare un'attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

Non possono ricevere aiuti “de minimis” e pertanto non sono ammessi al finanziamento dell'incentivo all'inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato le imprese operanti nelle seguenti attività (Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:¹

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

¹ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:²

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

² Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).